

Mio figlio, non più nostro figlio.

Con la dovuta premessa che i figli non appartengono a nessuno se non a sé stessi, necessita sottolineare come dietro l'aggettivo possessivo *mio* si nascondano complicazioni ben più gravi che non quelle legate ad un semplice intercalare.

L'apice del problema, come accade per diversi altri problemi, è connesso alla separazione della coppia.

Oggi lo standard di privilegiare l'affidamento monogenitoriale a scapito di altre forme di affidamento pure previste ma di fatto inapplicate, comporta che l'affido dei figli ad un solo genitore si trasformi sempre più spesso in una sorta di possesso esclusivo della prole.

La sensazione iniziale di aver "vinto" la proprietà del bene conteso in Tribunale viene, nel corso dei lunghi anni del post-separazione, prima avvalorata, poi ribadita e rafforzata dalla Giustizia-Diritto.

Il Sistema-Giustizia in Italia ha prima scelto di applicare esclusivamente l'affido monogenitoriale, poi di attuare una difesa ad oltranza dei diritti del genitore affidatario, anche se talvolta le misure adottate possono essere penalizzanti per i figli o - ma questo è solo un dettaglio - per l'altro genitore e per tutto il suo ambito parentale. Solo che nessuno si assume la responsabilità di riconoscerlo, quindi contrabbandare il tutto per tutela dei minori non espone il fianco ad eventuali contestazioni.

Si può sempre contare sulla Giustizia-Diritto che si arrampicherà sugli specchi pur di trovare qualcosa di funzionale alla necessità del caso specifico da sbandierare come diritto dei minori. Poco importa se identiche motivazioni in altri casi, o addirittura in atti precedenti relativi allo stesso caso, sono state addotte per giustificare decisioni opposte.

La giurisprudenza può anche diventare carta straccia, quando serve che lo diventi.

Il gioco delle contraddizioni può essere ancora più sottile: l'art. 155 c.c., quell'articolo che regola l'affido dei figli, offre ai separandi un'illusione di alternativa irridendoli con l'amena favoletta: *"Il giudice decide quale dei due genitori è più idoneo all'affidamento"*.

Nella stragrande maggioranza dei casi la decisione è già presa prima di iniziare l'udienza Presidenziale, come confermano le percentuali bulgare di affido alla madre e come noto anche ai legali di parte e di controparte.

Qualunque avvocato, tanto il principe del Foro con quarant'anni di carriera alle spalle quanto il giovane praticante procuratore legale, sa perfettamente che avanzare la richiesta di affido dei figli da parte di un padre è sinonimo di perdita di tempo e denaro, mentre la stessa richiesta è garanzia di accoglimento se avanzata dalla madre.

Gli scettici facciano la controprova: contattino uno studio legale preso a caso sulla guida telefonica e chiedano se in una causa di affidamento i genitori godono realmente di pari opportunità, oppure se – regola non scritta – uno dei due parte enormemente avvantaggiato rispetto all'altro.

Le risposte saranno plebiscitarie a favore della madre, è una causa vinta prima di cominciare. Provare per credere.

Qualunque Giudice assegnerà alla ex moglie i figli, un assegno mensile e la casa, oltre ad altre eventuali proprietà da dividere; l'unica variabile è quantificare l'importo del contributo al mantenimento dei figli.

Per un legale è invece estremamente scomodo assistere un padre che vorrebbe continuare a vivere con i propri figli; è una battaglia dalla quale si esce invariabilmente sconfitti e i più si affannano a dissuadere il cliente dal combattere contro i mulini a vento, mentre qualcuno asseconda il miraggio del povero illuso di turno tanto poi la parcella si presenta lo stesso, indipendentemente dal raggiungimento dell'obiettivo.

Piaccia o meno, le cose stanno così.

Vogliamo ribadire con forza una profonda convinzione: anche qualora l'affido esclusivo privilegiasse i padri, lo considereremmo comunque una misura devastante.

Parliamo di madri affidatarie perché i dati ufficiali ci costringono a farlo e, come inevitabile conseguenza, veniamo contattati da un esercito di padri che devono conquistarsi con le unghie e con i denti ogni spazio con i figli.

La nostra è un'analisi critica del Sistema, della sua autolegittimazione, dei suoi rodati meccanismi e della giurisprudenza che ha sviluppato; non è, nel modo più assoluto, un attacco alla figura della donna in quanto madre.

È vero: il Sistema-Giustizia ha deciso che la madre oggi possa godere di una posizione di vantaggio, ma tentiamo da anni di persuadere ogni nostro interlocutore che se il vantaggio fosse dei padri il problema verrebbe ribaltato, non risolto.

Il disagio sociale creato dalla gestione delle separazioni vedrebbe i protagonisti a ruoli invertiti: al contrario di ciò che accade oggi contatterebbero il Centro EX (e le altre decine di associazioni simili presenti in Italia) i padri che non ricevono l'assegno mensile e le madri che non riescono a vedere i figli, e non ci interessa capovolgere il problema.

Continuerebbe a non essere una soluzione sostenibile per la prole.

La negazione dei diritti dei minori nasce dal fatto che il Sistema decide che qualcuno debba assumere una posizione dominante, non ha alcuna importanza in quale fetta di popolazione venga individuato questo qualcuno.

Prova ne sia che oggi anche i rarissimi padri affidatari hanno la possibilità di escludere la madre dal processo di crescita dei figli, come gli istituti affidatari hanno la possibilità di escludere entrambi i genitori, anche quando in teoria dovrebbero incentivare il recupero di un rapporto.

In conclusione, quando contestiamo ciò che la logica giuridica consente all'affidatario intendiamo attaccare **il concetto di affido esclusivo**, intendiamo proprio dire "affidatario".

Potremmo sostituire il termine indifferentemente con "madre", "padre", "servizi sociali" o anche "istituti" secondo i singoli casi, ai fini del nostro pensiero non cambierebbe nulla.

Di questa realtà cruda, cinica e purtroppo anche venale non c'è però traccia nel Diritto di Famiglia. Da nessuna parte è scritto che una categoria di cittadini debba partire favorita rispetto ad un'altra, oppure che di una determinata opportunità possa usufruire solo una ben identificata fetta della cittadinanza, oppure ancora che un diritto sia geneticamente appannaggio di uno e non dell'altro.

Sarebbe anticostituzionale legiferare pro o contro un determinato spicchio di cittadinanza, in totale assenza di motivazioni scientifiche e solo sulla base di consuetudini, quindi è ovvio che si vada incontro a grosse difficoltà nel far percorrere l'iter parlamentare ad una legge discriminante.

Come si può fare?

Ma c'è la Giustizia-Diritto che galoppa a spada tratta!

Lasciamola al suo compito naturale di stravolgere la giustizia-equità.

Si vara una legge all'apparenza equa ma farcita di principi non definiti, poi si lascia ampio margine alle acrobazie della logica giuridica ed alla discrezionalità dei magistrati.

In breve tempo ecco raggiunto l'obiettivo: una casistica in merito ed una conseguente giurisprudenza più unidirezionale e faziosamente schierata di quanto sarebbe stato possibile ottenere con una legge faziosamente schierata.

Il risultato è che, nella separazione, le pari opportunità fra ex coniugi e la tutela dei figli sono leggende metropolitane.

Analizziamo ad esempio quali misure siano previste in caso di inottemperanza dei genitori alle disposizioni del magistrato.

A tale scopo semplifichiamo le misure più comunemente erogate in sede di udienza Presidenziale: affido esclusivo, incontri con i figli a week-end alternati e assegno di contributo al mantenimento per ogni figlio.

Il fatto che delle misure vengano stabilite non garantisce però che dette misure vengano effettivamente osservate.

Cosa accade quando uno, l'altro o entrambi gli ex coniugi decidono di seguire strade proprie, diverse da quelle previste dal tribunale?

Se non si ottempera al pagamento dell'assegno di contributo al mantenimento si è perseguibili ai sensi dell'art. 570 c.p. (mancata assistenza a minore) e sono previste alcune misure coercitive (prelievo alla fonte, direttamente dal datore di lavoro, oppure ingiunzione di pagamento, sequestro

dei beni, etc.); né facili né veloci da attuare, ma esistono, la legge le prevede, e trovano frequente applicazione.

Può invece accadere che, per propria scelta o per imposizioni altrui, il genitore non affidatario non ottemperi alle modalità di frequentazione.

Per propria scelta quando un genitore si disinteressa dei figli ma mette a tacere la propria coscienza con un assegno sostanzioso, per poi trincerarsi dietro l'alibi *"io ai miei figli non ho mai fatto mancare nulla"*.

Per imposizioni altrui quando il genitore non affidatario deve misurarsi con i mille ostacoli che l'altro genitore ha la possibilità di creare.

Non riveliamo alcun segreto ricordando che ci sono dei genitori non affidatari che da due, tre, cinque anni o più non riescono ad incontrare i figli.

Abbiamo visto che se non si provvede al mantenimento la legge prevede delle contromisure, ma cosa accade se non vengono rispettate le modalità di frequentazione?

In entrambi i casi, sia che gli incontri siano interrotti per propria o per altrui volontà, non vengono applicate misure sanzionatorie.

Questa, in Italia, è la logica giuridica della tutela dei minori.

Anzi, oltre a non sanzionare il comportamento abbandonico dell'uno o la condotta ostruzionistica dell'altro, il Sistema-Giustizia si è preoccupato di creare ed alimentare una giurisprudenza che avalli il menefreghismo e/o garantisca impunità a chi utilizza i figli come mannaie.

Le sentenze figlie della Giustizia-Diritto recitano che non è giuridicamente possibile imporre amore nei confronti dei figli, quindi il genitore che si sente a posto col mero versamento mensile è un buon genitore in quanto, pur avendo formato una nuova famiglia, si fa carico anche delle esigenze della prole avuta dal precedente matrimonio.

Tra i doveri di un genitore non affidatario c'è quindi quello del mantenimento economico, ma il Sistema non prevede che ci sia anche il ruolo affettivo, educativo e formativo.

Versare del denaro è imposto come un dovere del genitore e come un diritto dei figli, mentre le modalità di frequentazione hanno il sapore di una "concessione" al genitore, in qualche caso una magnanima concessione (*non si lamenti di prendere la bambina il sabato all'ora di pranzo, c'è chi si deve accontentare di molto meno*).

Non è riconosciuto come un diritto dei figli.

La riprova: nel 2001 per la prima volta finisce sui giornali il caso in cui viene sanzionato il mancato rispetto delle modalità di frequentazione fra i figli ed il genitore non affidatario.

È una procedura rarissima, talmente inusuale da diventare una notizia di cronaca.

Prevede la sanzione ai sensi dell'art. 388 c.p. (mancata osservanza dolosa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria), e qui sta la stortura: un provvedimento viene preso nell'interesse dei minori, ma quando il provvedimento non viene rispettato non si lede l'interesse dei minori: si lede l'autorità del magistrato!

Emerge macroscopica la diversità di trattamento in funzione della "qualità" della violazione: violazione di carattere economico, giù con la mannaia; violazione di carattere relazionale, un amichevole buffetto.

Una palese storpiatura del principio di uguaglianza delle sanzioni e dell'equità della pena, in spregio del diritto del minore come diritto *reale* e non mediato.

Sotto l'impero della disciplina vigente, solo la violazione di un obbligo di natura economica è sanzionato come fattispecie penale autonoma.

È evidente come vi sia disparità di trattamento tra la violazione di due obblighi che:

- sono sanciti in uno stesso ordine del giudice (l'ordinanza emessa al termine dell'udienza presidenziale, oppure dal G.I. nella successiva fase processuale),
- hanno lo stesso destinatario (il minore),
- hanno lo stesso fondamento giuridico (sono entrambi posti a tutela dei diritti del minore).
- hanno pari importanza e quindi analoga dignità di tutela.

Violare un obbligo di assistenza economica comporta la lesione diretta di un diritto del minore, mentre la violazione degli obblighi di frequentazione comporta l'applicazione di una norma posta

a tutela dell'esecutorietà dei provvedimenti del giudice, senza assurgere a violazione di un altro diritto del minore che è quello di poter frequentare entrambi i genitori.

Ma l'art. 570 parla di **obblighi di assistenza**, senza circoscriverne l'ambito.

La giurisprudenza ha tracciato la strada dell'assistenza intesa solo in chiave economica, ma cosa certifica che assistenza non sia anche occuparsi dei propri figli, trascorrere del tempo con loro, contribuire all'educazione, frequentarli con assiduità?

Sul piano giuridico ne consegue che il minore non ha un diritto pariteticamente tutelato: mediante l'art. 570 c.p. si dà tutela diretta al profilo economico del diritto del minore; con l'art. 388 c.p. la tutela del diritto del minore di natura relazionale è invece mediata attraverso la tutela del diritto dell'Autorità Giudiziaria a che gli ordini da essa emanati vengano rispettati. Questa curiosa *tutela mediata* quindi è percepita solo per la violazione del diritto di natura relazionale, e non per quella di natura economica.

Le stesse sentenze che sottolineano il diritto dei minori a ricevere un contributo economico dal genitore non affidatario, non affermano (e tantomeno impongono) il diritto dei figli a mantenere relazioni significative anche con il genitore non più convivente.

L'interesse del minore sarebbe quello di ricevere con puntualità una somma più ingente possibile, mentre non sarebbe interesse del minore ricevere affetto da entrambi i genitori: è sufficiente che un rapporto costante ci sia esclusivamente con il genitore affidatario, l'unico reale oggetto di tutela, il "proprietario" di quel figlio che il Sistema-Giustizia finge di coprire di attenzioni.

Nulla di più falso.

Esiste una sostanziale differenza fra due versioni all'apparenza simili ma nella sostanza profondamente distanti: ricevere un aiuto economico con puntualità ma interrompere i rapporti con un genitore, oppure ricevere un aiuto economico con puntualità ed interrompere i rapporti con l'ex coniuge.

Cambia il punto di osservazione, e non è cosa da poco.

La prima versione è nell'ottica del figlio, al quale importano poco le solite disquisizioni su cinquanta euro in più o in meno; l'unico reale interesse sarebbe quello di conservare quanto più possibile entrambi i punti di riferimento della sua crescita.

È una versione supportata dalla logica.

La seconda versione è nell'ottica del genitore affidatario, per il quale è una soluzione ottimale quella di ricevere del denaro ma tagliare definitivamente i ponti con qualcuno che, in special modo a "separazione fresca", fa rabbia anche incontrare occasionalmente.

In più l'ex metà viene messa in condizione di non interferire nelle decisioni inerenti i figli, dominio incontrastato ed incontrastabile dell'affidatario.

Sono i miei figli, non più i nostri figli.

Ogni interessamento del genitore non affidatario viene letto come una fastidiosa intrusione in un terreno altrui, come se al momento di incontrare il figlio diversi fattori (non solo l'ex coniuge) interagiscano per rammentargli che sta ricevendo in prestito qualcosa che appartiene ad altri, appartiene a chi lo ha "vinto" in tribunale¹.

Questa è la versione supportata dalla logica giuridica.

Eserciti di neuropsichiatri infantili affermano da sempre che le esigenze dei minori sono ben altre che non gli interessi economici.

Quale bambino, se messo in condizione di decidere le misure che regoleranno la propria vita dopo la separazione dei genitori, si accanirebbe sulla differenza fra 300 o 400 euro al mese? Invece è questo l'aspetto principalmente tenuto in considerazione nelle aule dei nostri Tribunali.

Nelle separazioni versare del denaro e definire gli aspetti patrimoniali in generale è un'esigenza prioritaria; assicurarsi che venga rispettato il proseguimento di una frequentazione con i figli è solo un accessorio.

¹ cfr. Federico Carlo Frepoli, 1981; Donata Francescato, 1994; Barbagli-Saraceno, 1998; Fabio Canziani, 2000

Se fosse riconosciuto valido tale principio anche nella famiglia unita, equivarrebbe ad affermare che una famiglia con ottime disponibilità economiche è “migliore” di una famiglia con redditi nella media.

Migliore per i figli.

Ci risiamo: si spaccerebbe per “cosa è meglio” per i bambini un pensiero ed un desiderio di adulti.

Avere delle maggiori disponibilità è il desiderio di tutti: ne derivano minori preoccupazioni e maggiori soddisfazioni morali e materiali.

Non è razionalmente immaginabile un individuo che tenti in ogni maniera di divenire meno abbiente, semmai è vero il contrario; è quindi logico (non pretendiamo di affermare che sia *corretto*, ma *logico* sì) che in un’ottica diffusa tra gli adulti sia migliore una vita agiata rispetto ad una vita modesta.

Esiste uno stretto legame fra disponibilità economiche e qualità della vita, non esiste invece un nesso tra disponibilità economiche ed affetto per i figli.

Un bambino può avere dei genitori estremamente ricchi che gli permettono ogni lusso, istruzione in istituti prestigiosi, frequentazione di ambienti esclusivi e viaggi che altri suoi coetanei non faranno mai, ma passare la sua infanzia accudito ed educato da varie tate.

Tate premurose e strapagate, che però non potranno mai sostituire ciò che i figli hanno diritto di ottenere dalla madre e dal padre.

Le prime esperienze significative come la baruffa con il compagno di classe, o le lacrime per la caduta dalla bicicletta, o ancora la sofferenza per la fine del primo amore nato fra i banchi di scuola vengono condivise con la tata del prestigioso collegio svizzero.

Il papà e la mamma sono entrambi assorbiti dalle rispettive professioni, impegnati a fare soldi che andranno ad incrementare il patrimonio familiare, mentre intanto la componente affettiva di quel patrimonio si sgretola.

Senza estremizzare gli esempi, giova ricordare che psicologi, neuropsichiatri ed educatori, compatti, raccomandano di dedicare affetto ed attenzione ai propri figli.

“Ascoltateli, trascorrete del tempo con loro, non c’è nulla di cui abbiano più bisogno”.

E’ questo l’appello ricorrente².

Per delegare a terzi la cura dei figli non è necessario iscriverli al circolo del golf, bastano anche troppi giocattoli o troppa televisione.

I bambini sanno inventare giochi bellissimi ed estremamente coinvolgenti anche usando solo vecchie cianfrusaglie; nessun programma televisivo con le veci di baby-sitter e nessun assortimento di giocattoli, per quanto sconfinato possa essere, basterà mai a seppellire le colpe del genitore assente.

Dato che è privo di fondamento qualunque nesso fra disponibilità di denaro e capacità educative, è possibile che una famiglia modesta sia in grado di allevare la prole in maniera ineccepibile; soprattutto è possibile che i figli della coppia medio-borghese o proletaria si sentano amati non meno dei figli delle classi più abbienti.

Perché in tribunale l’aspetto affettivo della separazione è secondario rispetto alle questioni patrimoniali e, ricordiamolo ancora una volta, tutto viene fatto passare come interesse dei minori?

Mirko, classe 1985, nell’ottobre del ‘91 ad appena sei anni, ha detto: *“perché i giudici non sono bambini”.*

Ad oggi è la spiegazione più logica che ci sia mai capitato di sentire sui vari perché del fallimento dell’attuale Diritto di Famiglia.

È disarmante, considerato che in tanti anni di attività i nostri interlocutori sono stati i maggiori “esperti” del settore: magistrati, avvocati, presidenti di vari tribunali, assistenti sociali,

rappresentanti politici dell'intero arco costituzionale, tutti a fare sfoggio di acrobazie dialettiche, tutti a cercare giustificazioni, tutti a difendere la bontà del Sistema.

Poi arriva un bambino di sei anni ed accende la luce.

Mirko ha messo a fuoco il fulcro del problema con il suo elementare *“non sono bambini”*.

Voleva forse intendere *“parlano, parlano, ma cosa pretendono di saperne di noi?”* Oppure *“Hanno la loro visione distorta di come siamo e cosa vogliamo, e in base a quella pontificano”*. Oppure ancora *“Se dovessero prendere decisioni su loro stessi come erano quarant'anni fa, farebbero lo stesso?”*

Non sapremo mai cosa ha voluto sintetizzare Mirko in quella affermazione, resta però l'immagine più esaustiva del problema.

Non sono bambini i giudici che emettono le sentenze, ma non sono bambini nemmeno i legislatori che hanno strutturato una normativa ormai obsoleta e già lacunosa in partenza, come non sono bambini neanche avvocati ed assistenti sociali, gli altri operatori di un intero Sistema imbevuto di preconcetti e schiavo della logica giuridica.

Un Sistema creato da adulti, alimentato da adulti, amministrato e pilotato da adulti con l'unico scopo di andare incontro alle esigenze di adulti, e tutti si preoccupano di salvare la faccia giustificando ogni proprio comodo con l'interesse del minore.

E il bambino?

Il bambino non è un soggetto di diritto, non è un cliente che paga le parcelle, non è un elettore con diritto di voto. È solo uno strumento da utilizzare per trarne vantaggio in termini economici e/o di consensi e/o di potere.

Fino a quando verremo blanditi con la filastrocca del Diritto di Famiglia plasmato sulle esigenze dei minori?

Con l'attuale normativa e soprattutto con l'attuale giurisprudenza, solo il giorno in cui un bambino entrerà nello studio di un avvocato, metterà un assegno sulla scrivania e dirà: *“signore, i miei genitori si separano, mi può aiutare a farli essere ancora papà e mamma?”* si comincerà a parlare seriamente di interessi dei minori.

Oggi non è ancora possibile.

Affermarlo non è cinismo e nemmeno infondato allarmismo: è purtroppo la triste convinzione che scaturisce da una approfondita conoscenza della realtà italiana.

Il giorno in cui un bambino darà mandato ad un legale di difendere i suoi interessi, il legale inizierà a considerare le esigenze del suo assistito, o meglio, del suo cliente.

Il cliente è un bambino? Gli interessi di un bambino avranno peso in aula e le iniziative contrarie agli interessi di quel bambino verranno tenacemente contrastate.

Oggi il cliente è un genitore, è lui che deve essere accontentato.

Non è ipotizzabile che un minore provveda autonomamente a saldare i professionisti che lo assistono, come non è nemmeno ipotizzabile che sia uno qualsiasi dei genitori ad onorare le parcelle di un ipotetico legale del proprio figlio, per motivi fin troppo ovvi.

Per tutelare realmente i diritti dei minori è indispensabile che i minori siano rappresentati da una figura totalmente indipendente da influenze palesi od occulte.

E non si dica come al solito che questa figura esiste già oggi e sarebbe il giudice; i risultati sono sotto gli occhi di tutti...

Due parti in tribunale, moglie e marito?

Due legali a tutelarne gli interessi.

Tre parti in tribunale, moglie, marito e figli?

Tre legali a tutelarne gli interessi.

Il Sistema-Giustizia sa perfettamente che già oggi sono tre le parti in causa, ma lascia che si scateni una guerra senza esclusione di colpi fra due sole parti per strapparsi vicendevolmente il diritto di tutelare gli interessi della terza parte.

Non è chiaro fino a che punto la tutela “per conto terzi” tenda disinteressatamente all’esclusivo benessere dei figli e dove invece inizi la strumentalizzazione dovuta ad attriti personali ed interessi economici.

Non esiste un confine e soprattutto non esiste chi sorvegli eventuali violazioni dei diritti dei minori.

Non è neanche il caso di sperare nell’interessamento del Giudice Tutelare, in assoluto la figura più inutile di tutto il panorama giudiziario italiano; siamo in trepida attesa di conoscere un genitore – dicasi uno – che possa dire di aver risolto i propri problemi grazie all’intervento del Giudice Tutelare.

Il Giudice Tutelare non ha potere di intervenire sulle misure previste nella separazione in quanto ciò che viene stabilito da un Tribunale (Civile o dei Minorenni) può essere modificato solo dallo stesso Tribunale.

Si limita quindi a dispensare consigli ed anche qualora decida di convocare le parti, tutto si risolve con una blanda lavata di capo.

Non può allungare o accorciare le modalità di frequentazione, non può far recuperare gli incontri persi a causa di una malattia, non può impedire che il genitore affidatario ostacoli gli incontri o anche solo le telefonate, non può imporre che il genitore non affidatario venga messo al corrente dell’andamento scolastico o della situazione sanitaria del figlio, non può sanzionare civilmente o penalmente il genitore inottemperante.

Non ne ha gli strumenti.

Nei nostri archivi abbiamo migliaia e migliaia di esperienze di genitori che, convinti di ottenere finalmente giustizia (stiamo parlando della giustizia-equità), hanno tentato il ricorso al Giudice Tutelare per poi testimoniarmi il più profondo sconforto e la più abissale delusione.

“Alzava le spalle dicendo di non poter fare nulla”, “ha capito il problema ma dice di avere le mani legate”, “molta comprensione ma nessun atto pratico”, “ha detto che conviene cedere perché poi il tempo aggiusta tutto”, oppure lo splendido “mi ha consigliato di trovare un accordo”, per non parlare del tormentone “voi genitori dovete smetterla di essere conflittuali, per il bene dei figli”.

La maggior parte di quanti si sono rivolti alla nostra struttura hanno inoltre aggiunto diverse considerazioni che è possibile condensare in un’unica frase, che suona più o meno così: *“se volevo consigli così dozzinali potevo anche andare in parrocchia, dal barbiere o al bar dagli amici; da un giudice mi aspettavo risposte diverse e soprattutto interventi diversi, concreti”.*

Vista l’inutilità di ricorrere a qualcuno *dopo* che i diritti dei figli vengono calpestati, non sarebbe il caso di studiare interventi *prima* che vengano adottate misure palesemente contrarie agli interessi dei figli, pur se gradite al genitore affidatario ed ai suoi legali?

Non viene considerato che i bambini, non potendo giuridicamente avere un ruolo attivo, subiranno le maggiori conseguenze degli scempi commessi in nome dei loro stessi interessi, da persone che di volta in volta decidono quali siano gli interessi dei bambini, senza prendersi il disturbo di ascoltarli.

Il giudice in genere è refrattario a qualsiasi interpretazione diversa dagli standard consolidati e si arrocca sull’affido esclusivo, quindi l’avvocato può consegnare al proprio assistito l’alloro del trionfo.

Con quale risultato?

Se ad una delle parti viene consegnato da un signore con la toga l’oggetto del contendere, ecco che si creano tutti i presupposti perché tale privilegio (privilegio del genitore, non del figlio) venga equiparato ad un premio per non meglio identificate capacità educative rispetto migliori all’altro, quindi maggiore idoneità all’allevamento dei figli.

Per il figlio “è meglio” che un solo genitore se ne occupi stabilmente, “è meglio” che l’altro si accontenti delle briciole e veda il proprio ruolo circoscritto - questo sì che è importante! - al versamento di un assegno.

L’affermazione di questa logica perversa e contraria a tutti i principi (inspiegabilmente validi fino al giorno prima della separazione) di complementarità dei ruoli genitoriali, innesca delle

reazioni a catena che, ci dicono i monitoraggi su un campione di circa 45.000 casi, sono in aumento esponenziale.

Il possesso del figlio, come percezione atavica ratificata in tribunale, diventa qualcosa di morboso che deve essere "difeso" da intrusioni esterne, dove per intrusioni esterne si intendono i tentativi di partecipazione del genitore non affidatario.

Per il genitore affidatario "l'altro", quello non idoneo, meno capace, il cattivo genitore, rappresenta un pericolo al quale espone i figli il meno possibile.

"Se l'hanno affidato a me ci sarà un motivo!"

Questa affermazione, molto più comune di quanto si possa credere, sottintende una chiave di lettura distorta da parte di molti, troppi genitori affidatari: una non meglio identificata pericolosità di fondo del genitore al quale non è stato riconosciuto il privilegio di essere affidatario e, conseguentemente, l'affido da gestire come una sorta di missione di difesa.

Chiave di lettura del tutto priva di fondamento, in quanto l'udienza Presidenziale stabilisce le misure provvisorie ed urgenti in una manciata di minuti; nessuna Presidenziale prevede un profilo psicoattitudinale delle parti.

Non si tratta nella maniera più assoluta di una classifica di merito, ma così viene interpretata.

Non si approfondisce il vissuto della coppia, gli affidamenti vengono decisi sulla scia di consuetudini e postulati, perché *la mamma è sempre la mamma* e qualunque diversa soluzione per il Sistema è impensabile.

Abbiamo già visto che il risultato degli affidamenti nella stragrande maggioranza dei casi è deciso prima di entrare in aula, come sanno benissimo gli stessi legali.

Però quando la madre chiede che i figli le vengano affidati non lo chiede mai perché *tanto in Italia le cose vanno così*, oppure perché *nessun giudice avrà il coraggio di andare controcorrente* oppure ancora perché *la legge si guarda bene dal dichiararlo esplicitamente, ma so di avere un vantaggio genetico*; lo chiede mettendo sul piatto della bilancia tutti gli attriti, amplificati, che hanno portato alla separazione: il marito è violento, il marito è traditore, il marito è menefreghista, il marito è insensibile, quindi il padre è pericoloso per i figli. Già all'inizio abbiamo sottolineato che eventuali caratteristiche *coniugali* negative subiscono la trasposizione in caratteristiche *genitoriali* negative.

"Il figlio è un premio, sei stato un cattivo marito quindi non lo meriti".

L'affido viene dato alla madre, senza bisogno di grandi sforzi da parte del legale che l'assiste, non sulla base del principio di pericolosità del padre ma in ragione di una legge non scritta che privilegia la donna.

Rimane però la convinzione che siano state accolte le proprie istanze, di avere "ottenuto ragione", quindi la Presidenziale viene più o meno consciamente deformata in una sentenza che identifica la controparte come inadatta alla cura dei figli.

Tutto ciò ha delle ripercussioni devastanti nell'applicazione delle modalità di frequentazione.

"Se l'hanno affidato a me ci sarà un motivo!"

I rancori personali trovano ancora una volta la spalla ideale nell'accondiscendente Sistema-Giustizia.

Non sono rari i genitori affidatari che in tribunale lottano come la tigre che difende il cucciolo: sostengono la teoria che il cucciolo necessiti di un rapporto morbosamente viscerale con il genitore giudicato "più idoneo", ed interromperlo anche per poco più del minimo stabilito sarebbe deleterio per un sano equilibrio del piccolo.

Poi, come è normale che sia, il genitore affidatario lavora e non può mantenere col figlio quel rapporto inscindibile che aveva sostenuto in aula; il bambino passa le mattine al nido ed i pomeriggi con i nonni o la baby-sitter, ma è importante che sia stato raggiunto l'obiettivo: negare al genitore non affidatario le due ore in più che aveva chiesto.

Questi avrebbe traumatizzato il figlio minando la continuità dell'unico legame che per il bambino conta, quello con il genitore affidatario. Educatori, nonni, vicini di casa e baby-sitter possono invece occuparsi del bambino senza traumatizzarlo, lo può decidere il genitore affidatario con il benessere del Sistema-Giustizia.

Tutto questo, ricordiamolo fino alla noia, dovrebbe sempre essere il prioritario interesse dei minori.

Non solo chiedere qualche ora in più da trascorrere con i figli scatena reazioni ostative, ma anche richieste di minor conto da parte del genitore non affidatario, quale quella di accompagnare i figli dall'uscita della scuola a casa (casa del genitore affidatario, non casa propria).

Per quei fortunati che hanno orari di lavoro compatibili potrebbe essere una sana abitudine quotidiana quella di scambiare quattro chiacchiere con i figli in merito all'andamento scolastico e non solo, durante i 10/15 minuti del percorso scuola-casa.

Invece con il veto del genitore affidatario il personale docente e non docente dell'istituto è tenuto a rifiutarsi di lasciare il minore con il genitore non affidatario.

L'alunno può essere consegnato al genitore affidatario o a persona di sua fiducia.

La persona di fiducia può essere il/la nuovo/a convivente, la colf, una vicina di casa o la moglie del portiere; chiunque, ma non l'altro genitore.

Se il principio di prevalente interesse del minore non fosse solo propaganda, perché mai in caso di inottemperanza alle modalità di frequentazioni non vengono applicate delle sanzioni? Perché l'orientamento giurisprudenziale si è fossilizzato sull'affido monogenitoriale? Perché l'intero Sistema-Giustizia è permeato di indulgenza nei confronti del genitore affidatario?

Chi ha interesse che nulla cambi?

Perché la conflittualità fra coniugi separati è chiamata a giustificare le decisioni del Sistema-Giustizia quando è proprio il Sistema-Giustizia che la genera e non cessa mai di alimentarla?

Perché dal tribunale deve per forza uscire qualcuno che abbia "vinto" il possesso della prole?

Perché diverse proposte di riforma giacciono da anni in Parlamento? Perché un testo unico di riforma del diritto di famiglia (14 maggio 1998) è rimasto fermo in qualche cassetto senza che ne sia più stata calendarizzata la discussione fino alla fine della XIII legislatura? Perché nella legislatura attuale la riforma del diritto di famiglia è rimasta 4 anni in Commissione Giustizia? Perché ogni tentativo di modificare l'attuale stato di cose deve scontrarsi con grosse resistenze politiche e corporative?

Chi ha interesse che nulla cambi?

Perché da tutti gli studi più recenti emerge il disagio minorile legato alle separazioni? Perché il mondo accademico sostiene la bigenitorialità mentre il mondo giudiziario la ostacola?

Chi ha interesse che nulla cambi?

Per poter esistere l'Apparato-Giustizia legato alle separazioni sfrutta il conflitto, e per sfruttarlo deve esasperarlo; lo esaspera ammettendo come unica, folle soluzione una guerra giudiziaria nella quale i genitori lottano non per crescere il bambino, ma per togliergli l'altro genitore.

Ammette cioè come normale una soluzione che la nostra stessa cultura in ogni altro caso definisce destabilizzante, malata, criminale, psicopatogena: il figlio privato di uno dei genitori.

Ecco spiegato perché gran parte dell'esercito di genitori separati parla di "propri figli" e non più di "figli di una coppia".

È il Sistema-Giustizia che li induce a farlo.

Nel matrimonio le convenzioni etiche e religiose portano chiunque a considerare un figlio il frutto dell'unione fra un uomo ed una donna, quindi i figli sono sinonimo di *condivisione*.

Il bambino conserva una propria individualità che non può in alcun modo essere "proprietà" di qualcuno, né di una coppia né di un singolo individuo: *condivisione* quindi va inteso come condivisione di una serie di compiti, di oneri e di doveri nei confronti del figlio, che a sua volta è soggetto di una serie di diritti.

Con la rottura della coppia il Sistema fa in modo che il principio di condivisione dei figli sparisca ed inizi la battaglia per l'accaparramento.

Chi ha interesse che nulla cambi?

Sicuramente non i bambini, anche se ufficialmente una grossa fetta della Giustizia-Diritto si alimenta dei problemi dei minori con la scusa di cercare, trovare ed imporre le soluzioni ottimali.

Ottimali per chi?

Per dirla con il Principe De Curtis: *"Ma mi faccia il piacere...!"*

